



LEGA PRO

COMUNICATO N. 80/DIV – 10 DICEMBRE 2024

80/281

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 6, 7, 8 e 9 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6, 7, 8 e 9 Dicembre 2024

18^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALCIONE MILANO	ALBINOLEFFE	0-2
LECCO	CALDIERO TERME	5-1
LUMEZZANE	PRO PATRIA	1-1
PERGOLETTESE	RENATE	0-1
PRO VERCELLI	FERALPISALO'	1-0
TRENTO	NOVARA	1-3
TRIESTINA	L.R. VICENZA	2-0
VIRTUS VERONA	GIANA ERMINIO	1-1

GIRONE B

ASCOLI	SESTRI LEVANTE	4-1
CARPI	TORRES	1-2
LUCCHESI	AREZZO	0-1
MILAN FUTURO	GUBBIO	1-0
PERUGIA	CAMPOBASSO	2-1
PESCARA	LEGNAGO SALUS	0-1
PIANESE	TERNANA	1-3
RIMINI	PONTERA	5-1
SPAL	VIS PESARO	0-1
VIRTUS ENTELLA	PINETO	4-1

GIRONE C

ACR MESSINA	FOGGIA	0-3
AUDACE CERIGNOLA	TEAM ALTAMURA	1-1
AVELLINO	SORRENTO	1-0
AZ PICERNO	TURRIS	2-0
CAVESE	JUVENTUS NEXT GEN	0-1
CROTONE	CASERTANA	2-3
GIUGLIANO	MONOPOLI	1-2
POTENZA	LATINA	5-1
TARANTO	CATANIA	1-5
TRAPANI	BENEVENTO	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 9 e 10 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:



"

GARE DEL 6, 7, 8 e 9 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della diciottesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CAVESE, FERALPISALÒ, LATINA, LECCO, LUCCHESI, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TRENTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TRAPANI, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 6° minuto del primo tempo, all' 8°, 10°, 12° 13°, 14° e al 35° minuto del secondo tempo, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 4° minuto del primo tempo, al 15° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 2°, 15°, 17°, 18°, 19°, 28° e al 32° minuto del primo tempo, sette petardi sulla pista di atletica, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non stati provocati danni e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze e, durante la gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 47° minuto del primo tempo e al 48° minuto del secondo tempo, due bottigliette d'acqua semivuote nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. tra il primo e secondo tempo, mentre le squadre si trovavano all'interno degli spogliatoi, una dozzina di sostenitori, tentato di portarsi all'interno del corridoio che conduce agli spogliatoi, sferrando pugni sulla porta divisoria, prontamente respinti dalle Forze dell'Ordine;

B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Tribuna Laterale Lato Nord, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 15° e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di forte entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della partita, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

FERALPISALO' per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno del Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 150,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Ospiti Trevisan.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **24 DICEMBRE 2024**

VRENNIA RAFFAELE (CROTONE)

A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irrispettoso, nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro, puntando il dito nella sua direzione e proferendo all'indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l'operato;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione cercava nuovamente di avvicinarsi all'Arbitro senza riuscirci grazie all'intervento di numerosi dirigenti e calciatori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. b), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 DICEMBRE 2024

FOGGIA PASQUALE (PESCARA)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto abbandonava l'area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

A) per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre percorreva il tragitto fino al tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e ingiuriose;

C) per avere, davanti al locale spogliatoio riservato alla Quaterna, reiterato il predetto atteggiamento pronunciando frasi irrispettose nei loro confronti e un'espressione blasfema ripetuta per tre volte sbattendo con la mano su una porta.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

COSTA ANDREA (PERUGIA)
CAZZARO MICHELE (TARANTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SABBIONE ALESSIO (LUCCHESI)
per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CELESIA CHRISTIAN	(CAMPOBASSO)
DE PAOLI ANDREA	(GIUGLIANO)
CARRARO MARCO	(L.R. VICENZA)
MALOTTI MANUELE	(LUMEZZANE)
MEZZONI FRANCESCO	(PERUGIA)
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV	(TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIERICHETTI PAOLO	(ALCIONE MILANO)
GAGLIULO RICCARDO	(ASCOLI)
PELLITTERI ALESSANDRO	(CAMPOBASSO)
FALASCA MATTEO	(CASERTANA)
TORDINI MATTIA	(LECCO)
DE MARCO ANTONINO	(PESCARA)
PIEROZZI EDOARDO	(PESCARA)
CLEMENTE GIANLUCA	(PRO VERCELLI)
AURILETTO SIMONE	(RENATE)
VALENTINI NAHUEL	(SESTRI LEVANTE)
NADOR FOLLY STEVEN	(SPAL)
CONTESSA SERGIO	(TARANTO)
MATERA ANTONIO	(TARANTO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARONI RICCARDO	(ALBINOLEFFE)
BRIGHT KEVIN	(ALCIONE MILANO)
PAOLUCCI LORENZO	(AUDACE CERIGNOLA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
GOBETTI NICOLO	(CALDIERO TERME)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
PULETTI FILIPPO	(CARPI)
TCHEUNA RODRICK	(CARPI)
FELLA GIUSEPPE	(CAVESE)
PASINI NICOLA	(FERALPISALO')
MILLICO VINCENZO	(FOGGIA)
CORSINELLI FRANCESCO	(GUBBIO)
NDOJ EMANUELE	(LATINA)
TUMBARELLO GIORGIO	(LUCCHESI)

YABRE MOUSTAPHA	(MONOPOLI)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
DE SANTIS SIMONE	(PINETO)
TERRANI GIOVANNI	(PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO	(PRO VERCELLI)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
DI CARMINE SAMUEL	(TRENTO)
PARODI LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
TIRITIELLO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
ZARPELLON LEONARDO	(VIRTUS VERONA)
PALOMBA LUIGI	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GALLO ANDREA	(CROTONE)
CALDORE MARCO	(GIUGLIANO)
COSTA FILIPPO	(L.R. VICENZA)
VERDE FRANCESCO	(TARANTO)
SILVESTRI LUIGI	(TRAPANI)
ESEMPIO STEFANO	(TURRIS)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRISENNA GIULIO	(ACR MESSINA)
DIMARCO CHRISTIAN	(ALCIONE MILANO)
CARRETTA MIRKO	(CASERTANA)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
BROSCO RICCARDO	(PESCARA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA	(RENATE)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
CAPPELLETTI DANIEL	(TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO	(ACR MESSINA)
POTOP SIMONE	(ALBINOLEFFE)
MARSURA DAVIDE	(ASCOLI)
VANO MICHELE	(AVELLINO)
MATESE MATTIA	(CASERTANA)
DIOP ABOU	(CAVESE)
BALLABIO MARCO	(GIANA ERMINIO)
MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO)
CRECCO LUCA	(LATINA)
REMY MELVYN JACQUES	(PIANESE)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(PINETO)
CATURANO SALVATORE	(POTENZA)
MEHIC AMER	(PRO PATRIA)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO	(SESTRI LEVANTE)
RADREZZA IGOR	(SPAL)
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE	(TEAM ALTAMURA)
SILLETTI ENRICO	(TEAM ALTAMURA)
CASASOLA TIAGO MATIAS	(TERNANA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK	(TORRES)
MERCADANTE MARIO	(TORRES)
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(TRAPANI)
GERMANO UMBERTO	(TRIESTINA)
CASTELLANO FABIO	(TURRIS)
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO	(VIRTUS VERONA)
MANFRIN GIANNI	(VIRTUS VERONA)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)


BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
PICCINOCCHI MARIO	(ALCIONE MILANO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(AREZZO)
RENZI ALESSANDRO	(AREZZO)
BANDO AUGUSTO	(ASCOLI)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
SALL ABDOULAYE	(CARPI)
KOLAJ ARISTIDI	(CROTONE)
GARGIULO MARIO	(FOGGIA)
PERINA PIETRO	(FOGGIA)
PELUSO LUCIANO	(GIUGLIANO)
MAISTO FRANCESCO	(GUBBIO)
DAFFARA GIOVANNI	(JUVENTUS NEXT GEN)
TENKORANG JOSHUA	(LUMEZZANE)
SIA DIEGO	(MILAN FUTURO)
SCIPIONI EMANUELE	(MONOPOLI)
MATOS SANTOS PINTO RYDER	(PERUGIA)
NICOLI SIMONE	(PIANESE)
PROIETTO FRANCESCO	(PIANESE)
VERRENGIA BRUNO	(POTENZA)
MALLAMO ANDREA	(PRO PATRIA)
TOCI ELJON	(PRO PATRIA)
COPPOLA GIUSEPPE	(PRO VERCELLI)
MAZZAROPPI STEFANO	(RENATE)
DURMUSH MERT MYUSLYUM	(SESTRI LEVANTE)
PARRAVICINI NICOLAS	(SESTRI LEVANTE)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
BRUSCAGIN MATTEO	(SPAL)
CURCIO ALESSIO	(TERNANA)
COCCOLO LUCA	(TORRES)
FRANZONI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
SANTINI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

REDAN DAISHAWN ORPHEO	(AVELLINO)
BIANCHI SEBASTIANO	(CASERTANA)
ZANELLATI ALESSANDRO	(CASERTANA)
INGLESE ROBERTO	(CATANIA)
BARONE LUMAGA MARIO	(CAVESE)
MASALA MICHELE	(GIUGLIANO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
CITI ALESSANDRO	(JUVENTUS NEXT GEN)
BOCIC MILOS	(LATINA)
PERUCCHINI FILIPPO	(LEGNAGO SALUS)
MICELI MIRKO	(MONOPOLI)
MAZZEO LUCA	(POTENZA)
MARCHETTI STEFANO	(PRO VERCELLI)
DI SOMMA VINCENZO	(SORRENTO)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
BIANCONI ALESSANDRO	(TRIESTINA)
OLIVIERI MARCO	(TRIESTINA)
EKUBAN JOSEPH ANSAH	(TURRIS)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 10 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani